



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Provincia Regionale di Agrigento

Servizio Comunale Protezione Civile

Tel. 092530237 – CELL.3316265629 – fax 092530212

ORDINANZA n. 36 del - 3 GIU. 2013

IL SINDACO

- ⇒ **Vista** la Legge n. 353 del 21/11/2000;
- ⇒ **Vista** la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996;
- ⇒ **Vista** la Legge n. 225 del 24/02/1992;
- ⇒ **Vista** la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998;
- ⇒ **Visto** il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998;
- ⇒ **Visto** l'art. 38 della Legge n. 142 del 08/06/1990, recepita dalla Legge Regionale n. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- ⇒ **Visto** il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
- ⇒ **Visti** gli art. 449 e 650 del Codice Penale;
- ⇒ **Visto** il Decreto del Presidente Regione Siciliana del 04/06/2008;
- ⇒ **Visto** il regolamento comunale approvato con deliberazione di C/C n. 30 del 30/06/2008;
- ⇒ **Considerato** che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;
- ⇒ **Ritenuto** necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
- ⇒ **Richiamate** tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

**ORDINA
ENTRO IL 15 GIUGNO 2013**

Art. 1

Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, compresi tra le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, nonché prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali ecc., di procedere, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi nonché incolti, ed al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.

Art. 2

Nei terreni di cui all'articolo precedente, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti.

Art. 3

La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.

Art. 4

Qualora gli organi di polizia individuino il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i sarà emesso specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta la pulitura dell'area e/o l'apertura di viali tagliafuoco. In caso di inadempienza all'ottemperanza di quanto sopra si procederà con l'esecuzione d'ufficio ed a spese del/i trasgressore/i, nonché con l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

Art. 5

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale.

Art. 6

Gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente Ordinanza che verrà trasmessa a S.E. il Prefetto di Agrigento e al Sig. Questore di Agrigento per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza.

Art. 7

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità.

Art. 8

Per il periodo 15 Giugno- 15 Ottobre valgono le norme di cui al regolamento per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con deliberazione di C/C n. 30 del 30/06/2008.

Art. 9

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

SANTA MARGHERITA DI BELICE 03/06/2013

Il Responsabile Ufficio Protezione Civile
Arch. Michele Milici



IL SINDACO
Dott. Francesco Valenti